



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00930/2026

Decisione n. 70

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE**

composta da

Wally Ferrante - Presidente

Carlo Bottari - Relatore

Lucio Giacomardo

Mario Serio

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **39/2026**, presentato, in data 13 maggio 2026, dall'**U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luigi Pinalli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Macrì,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

l'Associazione Calcio Dilettantistica Colorno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Davide Quarta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ferretti e Francesco Rondini,

e con l'intervento

della **Procura Generale dello Sport**, in persona del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI,

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIGC, a Sezioni Unite, n. 112/CFA – 2025-2026, registro procedimenti n. 0138/CFA/2025-2026, comunicata e pubblicata in data 13 aprile 2026, che, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 483/TFNSVE – 2025/2026 (che aveva respinto il ricorso dell'A.C.D. Colorno), ha accolto il reclamo dell'A.C.D. Colorno e, per l'effetto, ha dichiarato la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. tenuta a corrispondere, in favore della A.C.D. Colorno, il premio di formazione tecnica, ex art. 99 delle NOIF, per il calciatore [omissis], nella misura di euro 3.960,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 28 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, l'avv. Francesco Macrì, per la parte ricorrente, U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l.; gli avv.ti Francesco Rondini e Daniela Ferretti, per la parte resistente, A.C.D. Colorno; l'avv. Noemi Tsuno, su delega dell'avv. Giancarlo Viglione, per la parte resistente, FIGC; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Carlo Bottari.

Ritenuto in fatto

1. In data 4 agosto 2023, la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. (di seguito, anche "Fiorenzuola"), all'epoca partecipante al campionato professionistico di Serie C, tesserava, con

vincolo biennale e nella qualità di “giovane di serie”, il calciatore [omissis] (matricola FIGC n. 2586439), proveniente dall’Associazione Calcio Dilettantistica Colorno (di seguito, anche “Colorno”), presso la quale il calciatore era stato tesserato nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La posizione veniva aggiornata sui tabulati della Lega di competenza a decorrere dal 27 settembre 2023.

2. Nella medesima data del 4 agosto 2023, il Consiglio Federale della FIGC adottava la deliberazione resa pubblica con il Comunicato Ufficiale n. 59/A, con la quale approvava “la introduzione dell’art. 33 *bis* delle NOIF e le modifiche alle ulteriori disposizioni come da Allegato A), con l’espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come ‘giovane di serie’, di effettuare una verifica sull’applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento”. Per effetto delle modifiche recate dall’Allegato A), l’art. 99 delle NOIF estendeva il diritto al premio di formazione tecnica – in precedenza correlato alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo ovvero al tesseramento con vincolo biennale quale “giovane dilettante” – anche all’ipotesi del primo tesseramento con vincolo biennale quale “giovane di serie”. Della sopravvenuta modifica dava notizia la Lega Italiana Calcio Professionistico con il proprio Comunicato Ufficiale n. 67/L del 7 agosto 2023.

3. In data 26 agosto 2025, la piattaforma premi della Federazione rilasciava l’attestazione del premio di formazione tecnica dovuto al Colorno, per le stagioni di tesseramento del calciatore [omissis], nella misura complessiva di euro 3.960,00. Rimasta priva di esito favorevole la richiesta di pagamento formulata dal Colorno con p.e.c. del 17 settembre 2025, riscontrata negativamente dal Fiorenzuola, il Colorno adiva, in data 28 gennaio 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

4. Con decisione n. 483/TFNSVE – 2025/2026, depositata e comunicata in data 9 marzo 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche respingeva il ricorso, osservando che l’art. 13 delle NOIF “si limita a disciplinare le modalità di conoscenza legale dell’atto in questione, che si presume conosciuto dalla data della sua pubblicazione” e che “tale norma non disciplina l’entrata in vigore effettiva dell’art. 99 delle NOIF nella nuova formulazione”, sicché, per l’entrata in vigore, “non si può che far riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico civile”, in forza dei quali “il *dies a quo* non è computabile nel conformarsi a tale nuova norma e la sua efficacia decorre almeno dal giorno successivo, salvo espressa previsione diversa”; con la conseguenza che “gli effetti del nuovo art. 99 NOIF non possono che valere almeno dal giorno successivo alla pubblicazione del C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, per consentire alle società destinatarie [...] di averne effettiva conoscenza”.

5. Avverso tale decisione, il Colorno proponeva reclamo in data 16 marzo 2026. Con decreto del Presidente della Corte Federale d'Appello del 17 marzo 2026, il reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 99 del CGS FIGC, in considerazione dei profili di rilevanza e di principio investiti dalla controversia.

6. Con decisione n. 112/CFA – 2025-2026, pubblicata e comunicata in data 13 aprile 2026, la Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, accoglieva il reclamo e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il Fiorenzuola tenuto a corrispondere al Colorno il premio di formazione tecnica per il calciatore [omissis], nella misura di euro 3.960,00.

7. La decisione impugnata è fondata, in sintesi, sui seguenti passaggi argomentativi: (i) l'art. 13, comma 2, delle NOIF non distingue tra decisioni aventi contenuto normativo e decisioni prive di tale natura, accomunando “in una disciplina unitaria il regime di pubblicazione e di efficacia di atti di differente natura giuridica e di diverso contenuto precettivo”; (ii) la previsione secondo cui la data di pubblicazione “costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza” stabilisce “una coincidenza temporale tra la data in cui è effettuata la pubblicazione e la decorrenza dell'efficacia delle decisioni pubblicate”, coincidenza che viene meno soltanto ove siano previste particolari modalità di notifica; (iii) l'art. 13, comma 2, delle NOIF reca perciò “una disposizione in sé completa e autosufficiente”, che rende non necessario il ricorso all'art. 2963 c.c. e all'art. 10 disp. prel. c.c., pena l'introduzione surrettizia di “un periodo minimo e indefettibile di *vacatio legis*” che il legislatore federale avrebbe inteso escludere; (iv) tale disposizione individua come unità di misura temporale “il giorno”, ovvero “la ‘data’ e non le partizioni del giorno (ossia le ore o le frazioni dell'ora)”, con la conseguenza che “le disposizioni rese pubbliche da un Comunicato Ufficiale entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione, a decorrere dalle ore 00:00:01, a prescindere dall'orario in cui il Comunicato Ufficiale risulti effettivamente pubblicato”; (v) tale soluzione risponde alle “immanenti esigenze di celerità e immediatezza” dell'ordinamento sportivo e all'autonomia di quest'ultimo, i cui atti hanno “come destinatari operatori qualificati”; (vi) non si pone un problema di tutela dell'affidamento, “dal momento che nessuno può fondare un legittimo affidamento sulla immodificabilità dell'ordinamento, che, invece, è una realtà dinamica e in continua evoluzione”, rientrando “nella ordinaria fisiologia giuridica” la sopravvenienza normativa che intervenga “durante la formazione in itinere di un atto giuridico, o anche subito dopo il perfezionamento dell'atto medesimo”; (vii) le modificazioni dell'art. 99 delle NOIF rese pubbliche con il C.U. n. 59/A/23 “non sono norme retroattive e, tanto meno, sono norme di interpretazione autentica”, essendo il riconoscimento del premio per il tesseramento con vincolo biennale del “giovane di serie” previsto “per la prima volta e innovativamente” dalla deliberazione del Consiglio federale, al fine di “porre rimedio a una lacuna della disciplina federale” in attuazione dell'art. 31 del d.lgs. n.

36/2021. La Corte riteneva, infine, irrilevante la richiesta istruttoria formulata dal Fiorenzuola, diretta all'acquisizione dell'orario di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e dell'orario di perfezionamento del tesseramento.

8. Con ricorso depositato in data 13 maggio 2026, il Fiorenzuola ha impugnato la predetta decisione innanzi a questo Collegio di Garanzia, affidandosi a cinque motivi.

8.1 Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 99 NOIF – Violazione del principio '*tempus regit actum*' – Violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. – Erronea interpretazione della decorrenza degli effetti del Comunicato Ufficiale", la ricorrente deduce che la Corte Federale d'Appello avrebbe attribuito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale un'efficacia "immediata retroagente all'inizio della giornata del 4 agosto 2023", introducendo per via interpretativa "una *fiction* giuridica inesistente", laddove l'art. 13 delle NOIF si limita a stabilire una presunzione legale di conoscenza, senza disciplinare l'efficacia infra-giornaliera, la decorrenza oraria, la retroattività degli effetti economici e l'opponibilità immediata ad atti già perfezionati.

8.2 Con il secondo motivo, rubricato "Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione dei principi di certezza del diritto, ragionevolezza, prevedibilità e buon andamento – Violazione del principio di tutela dell'affidamento", la ricorrente lamenta che l'interpretazione accolta dalla decisione impugnata genera "assoluta incertezza applicativa", "imprevedibilità degli oneri economici", "instabilità dei rapporti sportivi" e "irragionevole disparità di trattamento", in quanto la decorrenza degli effetti verrebbe a dipendere da circostanze non conoscibili *ex ante*, mentre il Fiorenzuola "aveva già perfezionato il tesseramento", "aveva già determinato il relativo assetto economico" e "aveva fatto affidamento sulla disciplina vigente e concretamente conoscibile".

8.3 Con il terzo motivo, rubricato "Violazione del principio di conoscibilità effettiva delle norme – Travisamento della funzione del Comunicato Ufficiale – Violazione dei principi generali in materia di efficacia degli atti amministrativi", la ricorrente assume che la decisione impugnata confonderebbe i piani della pubblicazione, dell'efficacia, dell'opponibilità e della conoscibilità, avendo utilizzato la presunzione di conoscenza "non per disciplinare l'efficacia futura della norma, bensì per retrodatare l'insorgenza di obblighi patrimoniali".

8.4 Con il quarto motivo, rubricato "Omessa istruttoria su fatti decisivi – Violazione del diritto di difesa – Violazione del giusto processo sportivo", la ricorrente si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie dirette all'acquisizione dei log informatici relativi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A, dei timestamp del tesseramento e dei verbali federali del 4 agosto 2023.

8.5 Con il quinto motivo, rubricato "Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione", la

ricorrente denuncia l'intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata, la quale, "da un lato [...] dichiara irrilevante l'orario della pubblicazione e dall'altro attribuisce efficacia al Comunicato sin dall'inizio della giornata", senza spiegare per quale ragione l'espressione "dal giorno della pubblicazione" debba significare "dall'inizio del giorno".

8.6 La ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento e/o la riforma della decisione impugnata, con integrale conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 483/TFNSVE – 2025/2026 e con declaratoria di non debenza del premio ex art. 99 delle NOIF in relazione al tesseramento del calciatore [omissis]; in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla Corte Federale d'Appello per nuovo esame previa completa istruttoria, con enunciazione del principio di diritto applicabile alla controversia. Ha inoltre reiterato le istanze istruttorie.

9. Si è costituita in giudizio la FIGC, con memoria depositata in data 22 maggio 2026, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del quarto motivo, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione di scelte istruttorie riservate al giudice di merito e comunque relativo ad accertamenti irrilevanti ai fini del decidere; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi, condividendo integralmente le statuizioni della decisione impugnata in punto di completezza e autosufficienza dell'art. 13, comma 2, delle NOIF, di autonomia dell'ordinamento sportivo, di insussistenza di alcuna retroattività e di non configurabilità di un affidamento meritevole di tutela.

10. Si è altresì costituita in giudizio l'A.C.D. Colorno, con memoria depositata in data 22 maggio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata, di cui ha condiviso l'impianto argomentativo, con particolare riguardo all'idoneità dell'art. 13 delle NOIF a fissare nella data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale il momento di acquisto dell'efficacia delle disposizioni con esso rese pubbliche, senza che assuma rilievo alcuna partizione oraria del giorno.

11. Con memoria di replica depositata in data 17 luglio 2026, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, deducendo, in particolare, che l'art. 13 delle NOIF non consente di attribuire alla pubblicazione effetti anticipati rispetto al momento in cui essa è portata ad esistenza; che l'assunto dell'indivisibilità del giorno è contraddetto dalla stessa individuazione, ad opera della decisione impugnata, di una precisa frazione oraria (le ore 00:00:01); che la qualificazione della novella come innovativa, operata dalla medesima Corte, impone che essa disponga soltanto per l'avvenire; che la presunzione di conoscenza presuppone necessariamente l'avvenuta pubblicazione dell'atto; e che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto autonomia derivata e costituzionalmente radicata, non può essere invocata per derogare ai principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento.

12. All'udienza del 28 luglio 2026, celebrata in videoconferenza, sono stati sentiti i difensori di tutte le parti; il Procuratore Nazionale dello Sport ha concluso per l'inammissibilità dell'approfondimento istruttorio richiesto e, comunque, per il rigetto del ricorso. All'esito della successiva camera di consiglio, il Collegio ha adottato il dispositivo, pubblicato in pari data.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito esposti.
2. La questione sottoposta all'esame del Collegio – correttamente qualificata dalla decisione impugnata come questione “di rilevanza di carattere generale” e per questo rimessa alle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello – attiene all'efficacia temporale del Comunicato Ufficiale FIGC n. 59/A del 4 agosto 2023 e, in particolare, alla possibilità di applicare la nuova disciplina dell'art. 99 delle NOIF a un tesseramento perfezionatosi nella medesima giornata, ma anteriormente alla concreta pubblicazione del Comunicato.
3. Si tratta di questione di puro diritto, che investe l'interpretazione dell'art. 13, comma 2, delle NOIF e la sua compatibilità con i principi generali dell'ordinamento sportivo e con quelli dell'ordinamento statale in cui esso trova radice, e che è pertanto pienamente sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
4. Il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, in quanto avvinti da evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
5. L'art. 13 delle NOIF, rubricato “Pubblicazione delle decisioni”, dispone, al comma 2, che “[l]e decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali” e che “[s]alvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”.
6. La disposizione, come rivelano tanto la rubrica quanto il tenore letterale dei due periodi che la compongono, ha per oggetto la pubblicità legale degli atti federali: essa collega alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, per un verso, la conoscenza legale delle decisioni con esso rese pubbliche e, per altro verso, la decorrenza degli effetti che da esse discendono. Sotto tale profilo, deve riconoscersi alla decisione impugnata la correttezza della premessa, giacché il sistema federale non contempla, per gli atti di contenuto normativo, alcun periodo di *vacatio legis* assimilabile a quello dell'art. 10 disp. prel. c.c.
7. Ciò che l'art. 13, comma 2, delle NOIF non contiene è, invece, una qualsiasi disposizione che consenta di retrodatare quegli effetti a un momento anteriore alla pubblicazione, e segnatamente alle ore 00:00:01 del giorno in cui essa è intervenuta.

8. Il passaggio dalla regola – la pubblicazione è il fatto da cui gli effetti decorrono – alla conclusione accolta dalla decisione impugnata – gli effetti decorrono dall’inizio del giorno in cui la pubblicazione è intervenuta, “a prescindere dall’orario in cui il Comunicato Ufficiale risulti effettivamente pubblicato” – non è compiuto dal testo della disposizione, ma esclusivamente dall’interprete. Ed è proprio tale passaggio, decisivo nell’economia della decisione impugnata, a non reggere alla verifica di legittimità: esso finisce per attribuire efficacia alla norma federale prima ancora che essa sia stata resa pubblica e conoscibile.

9. La conclusione si impone, anzitutto, per una ragione anteriore a ogni disciplina positiva della pubblicazione, e cioè che una disposizione non può regolare fatti anteriori al momento in cui essa viene ad esistenza per l’ordinamento che la esprime. La pubblicazione è, nella sistematica dell’art. 13 delle NOIF, il fatto costitutivo della conoscibilità legale dell’atto: da esso l’ordinamento federale fa discendere una presunzione di conoscenza in capo alla generalità dei propri soggetti. Ma la presunzione, per definizione, presuppone il fatto noto da cui è tratta l’inferenza; sicché essa non può operare per un arco temporale nel quale quel fatto non si era ancora verificato. Riferire l’efficacia della disposizione all’inizio della giornata significa far operare la presunzione di conoscenza anche per le ore anteriori alla pubblicazione, ossia per un tempo nel quale nessun affiliato, per quanto diligente, avrebbe potuto conoscere il contenuto della deliberazione federale: con ciò la presunzione viene sganciata dal proprio fondamento e trasformata, da strumento di pubblicità legale, in meccanismo di imputazione di obblighi non conoscibili.

10. In secondo luogo, l’interpretazione accolta dalla Corte Federale d’Appello incorre in un’insanabile aporia logica. La decisione impugnata afferma, da un lato, che le frazioni del giorno “non sono contemplate dall’art. 13, comma 2, delle NOIF” e che il giorno costituisce “una unità di misura temporale, minima e indivisibile”; dall’altro, individua proprio in una frazione della giornata – le ore 00:00:01 – il momento preciso di inizio dell’efficacia della novella. L’assunto dell’indivisibilità del giorno, che nessuna disposizione federale enuncia in termini espressi, è dunque smentito dalla stessa operazione ermeneutica che su di esso si fonda: le partizioni orarie sono dichiarate irrilevanti quando il loro accertamento deporrebbe in senso sfavorevole alla tesi accolta, e sono nondimeno utilizzate per collocare in un istante determinato l’acquisto dell’efficacia della disposizione. Una simile costruzione, priva di fondamento testuale e internamente contraddittoria, non può prevalere sui principi di certezza del diritto, di prevedibilità degli oneri economici e di tutela dell’affidamento, e si traduce in un vizio di violazione di norme di diritto rilevante ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

11. Né a diversa conclusione conduce il richiamo, contenuto nella decisione impugnata e ripreso dalle parti resistenti, alle “immanenti esigenze di celerità e immediatezza” dell’ordinamento

sportivo e alla circostanza che gli atti normativi federali abbiano “come destinatari operatori qualificati”. Le esigenze di celerità e immediatezza sono strumentali al regolare e ordinato svolgimento dell’attività e delle competizioni sportive e ben giustificano la scelta del legislatore federale di escludere una *vacatio legis* sul modello dell’art. 10 disp. prel. c.c.; esse non possono, invece, giustificare l’insorgenza di obbligazioni patrimoniali a carico di soggetti che si trovavano nell’oggettiva impossibilità di conoscere la fonte dell’obbligo. Quanto alla qualificazione professionale dei destinatari, essa fonda semmai un più intenso onere di diligenza nel seguire gli atti federali pubblicati, ma non può convertirsi nella pretesa di conoscere deliberazioni non ancora pubblicate: la diligenza, per quanto elevata, presuppone pur sempre un atto reso conoscibile.

12. Neppure può fondatamente invocarsi, in senso contrario, l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Il Collegio non dubita – e nessuna delle parti ha posto in discussione – che l’ordinamento sportivo goda di una spiccata autonomia, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e radicata negli artt. 2 e 18 della Costituzione, nonché, oggi, nell’ultimo comma dell’art. 33 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1; né dubita che, in presenza di una disposizione federale di chiaro contenuto, non vi sia ragione di disapplicarla per sostituirvi quella civilistica. Sennonché la stessa decisione impugnata correttamente precisa che ciò vale nei limiti in cui la norma federale, “ancorché difforme dalle disposizioni civilistiche”, non risulti “contrastante con i principi costituzionali”. L’autonomia dell’ordinamento sportivo è, per l’appunto, un’autonomia che trova nella Carta fondamentale la propria radice e la propria misura, e che perciò vive all’interno del sistema dei principi costituzionali, non al di sopra o al di fuori di essi (cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019). Non diversamente dispongono le fonti dell’ordinamento sportivo: l’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI stabilisce che, “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, e l’art. 3 del CGS FIGC prevede la conformità del codice federale ai principi dell’ordinamento statale, dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

13. Ciò che il presente giudizio impone, dunque, non è la disapplicazione dell’art. 13 delle NOIF, bensì la sua interpretazione conforme ai principi che la stessa decisione impugnata riconosce quale limite della normazione federale: interpretazione che impone di escludere che una disposizione innovativa, produttiva di oneri patrimoniali a carico degli affiliati, possa trovare applicazione ad atti perfezionatisi prima della sua concreta pubblicazione.

14. Il rilievo assume, nel caso di specie, portata dirimente anche alla luce della qualificazione della novella operata dalla stessa Corte Federale d’Appello. Le Sezioni Unite hanno infatti

espressamente affermato che le modificazioni dell'art. 99 delle NOIF, rese pubbliche con il C.U. n. 59/A/23, "non sono norme retroattive e, tanto meno, sono norme di interpretazione autentica", e che il riconoscimento del premio di formazione tecnica per il tesseramento con vincolo biennale del "giovane di serie" è stato previsto "per la prima volta e innovativamente", non già per sciogliere un contrasto interpretativo, ma per "porre rimedio a una lacuna della disciplina federale". Ora, una disposizione innovativa, che introduce un'obbligazione patrimoniale prima inesistente e che non è accompagnata da alcuna clausola transitoria, non può essere applicata a rapporti già perfezionati senza produrre un effetto sostanzialmente retroattivo: e ciò proprio in forza del canone *tempus regit actum*, il quale – lungi dal costituire una regola meramente civilistica, estranea al sistema federale – esprime un principio generale di civiltà giuridica, recepito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e richiamato, per il tramite dell'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dell'art. 3 del CGS FIGC, anche nell'ordinamento sportivo. Il canone impone che il tesseramento sia disciplinato dalla normativa vigente nel momento esatto in cui esso si è perfezionato; e l'applicazione della novella a un tesseramento anteriore alla sua concreta pubblicazione produce, per contro, proprio quell'effetto retrospettivo che la decisione impugnata dichiara in linea di principio di voler escludere, donde l'ulteriore, e non emendabile, contraddizione della motivazione.

15. Le considerazioni che precedono conducono altresì all'accoglimento del secondo motivo, che ne costituisce svolgimento sul piano dei principi. La tutela dell'affidamento non è invocata, nella specie, quale preteso diritto all'immodificabilità dell'ordinamento federale – correttamente escluso dalla decisione impugnata – bensì quale corollario della possibilità di conoscere le regole prima che esse producano conseguenze patrimoniali. Sotto tale angolo visuale, l'assunto secondo cui la sopravvenienza normativa che intervenga "durante la formazione in itinere di un atto giuridico, o anche subito dopo il perfezionamento dell'atto medesimo" rientrerebbe "nella ordinaria fisiologia giuridica" prova troppo: la fisiologia giuridica cui la decisione impugnata allude riguarda l'incidenza della norma sopravvenuta sugli effetti futuri del rapporto, non la costituzione ex post di un'obbligazione patrimoniale nuova a carico di chi ha agito quando quell'obbligazione non era prevista da alcuna fonte.

16. Va aggiunto che il bilanciamento che la decisione impugnata avrebbe dovuto operare – secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in punto di grado di consolidamento della situazione soggettiva, di prevedibilità della modifica e di proporzionalità dell'intervento (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 108 del 2019, n. 216 del 2023 e n. 70 del 2024) – risulta del tutto assente. Al momento del compimento dell'atto, il tesseramento del calciatore si era perfezionato e il relativo assetto economico era definito; nessun operatore, per

quanto qualificato, avrebbe potuto prevedere che la deliberazione del Consiglio Federale sarebbe stata adottata e resa pubblica proprio nella giornata del 4 agosto 2023 e che essa sarebbe stata ritenuta applicabile anche agli atti perfezionati nella medesima giornata; e la modifica è intervenuta, per di più, nel corso della sessione estiva di trasferimenti, ossia nel periodo di più intensa attività negoziale delle società. Rispetto a tale quadro, l'entità contenuta dell'importo del premio – valorizzata dalla difesa federale – non è argomento pertinente, poiché ciò che viene in rilievo non è la misura del singolo premio, bensì il principio di diritto affermato dalla decisione impugnata, destinato a valere per tutti i tesseramenti perfezionati in quella data e, più in generale, per ogni futura modifica regolamentare incidente su rapporti patrimoniali degli affiliati.

17. Da quanto precede discende il principio di diritto secondo cui una disposizione di natura normativa dell'ordinamento federale, avente carattere innovativo e produttiva di nuovi obblighi economici a carico degli affiliati, non può spiegare effetti anteriormente alla propria concreta pubblicazione e conoscibilità; con la conseguenza che essa non è applicabile alle fattispecie che, pur nel medesimo giorno della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, si siano giuridicamente perfezionate in un momento anteriore alla pubblicazione stessa.

18. L'enunciazione di tale principio rende decisiva, ai fini del decidere, la ricostruzione della successione cronologica tra il perfezionamento del tesseramento del calciatore [omissis] e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A: accertamento che la decisione impugnata ha ritenuto superfluo unicamente in forza – e per il solo effetto – della tesi dell'indivisibilità del giorno, qui disattesa.

19. Da ciò discende la fondatezza anche del quarto motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata acquisizione dell'orario di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A, dei log informatici federali e dell'orario di perfezionamento del tesseramento.

19.1 Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC e ribadita dalla Procura Generale dello Sport. È certamente esatto che, in sede di legittimità, è preclusa la rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di merito e che la selezione degli elementi di prova rilevanti spetta al giudice federale. La censura in esame, però, non ha tale oggetto: essa non contrappone una diversa lettura di elementi già acquisiti, né sollecita un nuovo apprezzamento del fatto, ma investe il giudizio giuridico di irrilevanza che la decisione impugnata ha formulato in ordine agli orari, giudizio che costituisce conseguenza diretta e necessitata dell'interpretazione dell'art. 13 delle NOIF oggetto di impugnazione. Venuta meno quella interpretazione, viene meno anche il presupposto in forza del quale gli accertamenti richiesti sono stati ritenuti superflui. Si tratta, dunque, di un vizio di diritto e non di una doglianza di merito, come tale pienamente sindacabile in questa sede.

19.2 Nel merito, la censura è fondata. Gli accertamenti sollecitati dalla ricorrente – diretti a stabilire l'ora di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A e l'ora di inserimento del tesseramento del calciatore nel sistema federale – non perseguono finalità meramente esplorative, ma vertono su circostanze puntuali, documentalmente verificabili e, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, decisive ai fini del decidere.

19.3 Tuttavia, questo Collegio, anche in ossequio al principio di economia processuale, ha ritenuto non necessario annullare la decisione con rinvio alla Corte Federale d'Appello al fine di accertare la scansione temporale, nell'arco della giornata del 4 agosto 2024, del tesseramento del calciatore [omissis] e della pubblicazione della modifica normativa dell'art. 99 NOIF. Invero, dal contegno delle parti, non sembra essere stata messa in dubbio da alcuno l'anteriorità del tesseramento rispetto alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale della FIGC n. 59/A contenente la predetta modifica normativa. Né il Colorno, né la stessa FIGC hanno, infatti, smentito l'affermazione della Fiorenzuola secondo cui “detta delibera pervenne solo in tarda serata, alla chiusura di quella giornata di calciomercato, mentre il tesseramento era già stato completato e caricato al sistema informatico della Lega sin dal mattino del 4 agosto 2023.” (p. 3 della memoria di primo grado). Del resto, il Colorno, nell'affermare che il principio di irretroattività non si applica alle norme di interpretazione autentica, quale ritiene sia l'art. 99 NOIF – carattere invece correttamente escluso dalle Sezioni Unite della Corte federale d'Appello nella decisione qui impugnata che ne ha delineato la natura innovativa – implicitamente conferma che il tesseramento dell'atleta [omissis] si era già perfezionato al momento della pubblicazione del C.U. n. 59/A, pretendendo di estendere retroattivamente gli effetti delle modifiche introdotte (p. 4 del reclamo alla Corte Federale d'Appello). Parimenti, la FIGC, lungi dallo smentire l'anteriorità del tesseramento rispetto alla pubblicazione del C.U. n. 59/A – pur essendo in possesso degli strumenti che avrebbero potuto dimostrare il contrario – si è limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'istanza istruttoria volta ad acquisire tale dato temporale perché ritenuto irrilevante ai fini del decidere (pp. 4-6 della memoria di costituzione innanzi a questo Collegio). Si può quindi concludere che tutte le parti, espressamente o implicitamente, hanno ammesso la cronologia dei fatti posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso in questa sede.

20. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in solido tra ciascuna parte resistente, in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Accoglie il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €1.000,00, oltre accessori di legge, in solido tra ciascuna parte resistente, in favore della parte ricorrente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Wally Ferrante

Il Relatore
F.to Carlo Bottari

Depositato in Roma, in data 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face